Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Giovedì, 8 maggio | Numero 110

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

Esportazione vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri pel tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'assistenza militare e pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 (1° comma) 11, 13 (1° comma), 14 e 17 della legge 25 marzo 1917, n. 481, sono modificati come segue

Art. 1. — È istituito un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

L'Opera nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un Consiglio di ventitrè membri. Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere: e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri cinque delegati, che col presidente e col vice presidente costituiscono il Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, alla ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un biennio, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'Amministrazione dello Stato, di regola, fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge.

Art. 2. — Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge: e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizi di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

Sono altresì considerati invalidi della guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio contratto o subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta della autorità sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta della autorità curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

Art. 3. — Compiti dell'Opera nazionale sono:

1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorità militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;

3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

5° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela, nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra:

7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Art. 4. — L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali e soprattutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle Amministrazioni degli enti pubblici, che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque, di assistenza degli invalidi al lavoro in genere e degli enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;

c) dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 9 (1° comma). — Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate - quando abbiano posti disponibili - al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

Art. 11. — L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per iscopo principale la assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza: sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'art. 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

Art. 13 (1° comma). — Gli invalidi ammessi negli Istituti e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'Istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Art. 14. — L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina, e, quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione nei centri maggiori di rieducazione professionale.

Art. 17. — Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti ed alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli Istituti di rieducazione in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA — CAVIGLIA — DEL BONO — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 27 (3° cap.) del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, nella misura per ciascuno indicata, gli assegni per la direzione dei gabinetti annessi alle cattedre universitarie nominate nella seguente tabella *A*.

Art. 2.

Gli stanziamenti per assegni di direzione relativi agli Istituti di istruzione superiore nominati nella seguente tabella *B*, sono aumentati nella misura per ciascuno indicata.

Art. 3.

La spesa derivante dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, graverà sul capitolo 153 del bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1918 919 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Art 4

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella A.

ISTITUTI	CATTEDRA a cui è annesso il gabinetto per il quale istituiscesi l'assegno	Spesa
Università di Bologna	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Archeologia	770
	Scuola veterinaria (tre assegni)	2310
	Storia dell'arte	770
	Geografia	770
Università di Cagliari	Clinica pediatrica	880
	Stazione zoologica	770
Università di Catania	Clinica pediatrica	880
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
Università di Genova	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Clinica otorinolaringoiatrica	880
Università di Messina	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Archeologia	770
	Geografia	770
Università di Modena	Clinica pediatrica	880
	Scuola veterinaria (due assegni)	1540
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
Università di Napoli	Archeologia	770
	Geometria proiettiva	770
	Geometria descrittiva	770
	Geografia	770
	Psicologia sperimentale	770
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
Università di Padova	Archeologia	770
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Geometria descrittiva	770
	Geografia	770
Università di Palermo	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Archeologia	770
	Geografia	770
	Scuola ingegneri (due assegni)	9680
Università di Parma	Clinica pediatrica	880
	Scuola veterinaria (un assegno)	770
	Geometria descrittiva	770
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
Università di Pavia	Clinica pediatrica	880
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Geografia	770
	Clinica otorinolaringoiatrica	880
Università di Pisa	Clinica pediatrica	880
	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Archeologia	770
	Geografia	770
	Scuola agraria (tre assegni)	2310
	Scuola ingegneri (due assegni)	1760
	Scuola veterinaria (un assegno)	770
Università di Roma	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Elettroterapia	770
	Psicologia sperimentale	770
	Clinica odontoiatrica	880
	Agraria (cattedre sette)	5390
	Geografia	770
	Storia dell'arte	770
Università di Sassari	Clinica pediatrica	880
Università di Torino	Disegno d'ornato ed architettura elementare	770
	Geografia	770
	Storia dell'arte	770
	Clinica pediatrica	880
	Neuropatologia	880

Nota. — Negli assegni di cui alla presente tabella sono compresi gli aumenti previsti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Tabella B.

ISTITUTI	CATTEDRA a cui è annesso il gabinetto per il quale istituiscesi l'assegno	Spesa
Scuola per gli ingegneri di Bologna	Stanziamento per quattro assegni	3520
Istituto tecnico superiore di Milano	Orto botanico	880
Scuola veterinaria di Milano	Stanziamento per tre assegni	2310
Scuola politecnica di Napoli	Stanziamento per otto assegni	7040
Scuola veterinaria di Napoli	Stanziamento per quattro assegni	3080
Scuola ingegneri di Roma	Stanziamento per sei assegni	5280

Nota. — Negli assegni di cui alla presente tabella sono compresi gli aumenti previsti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, _in udienza del 27 marzo 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrocielo (Caserta)._

ALTEZZA!

Nell'adunanza del 26 dicembre 1917, il Consiglio comunale di Castrocielo, che per morte e richiami alle armi aveva perduto 6 dei suoi 15 componenti, rassegnava in massa le dimissioni.

Rimasti vani i tentativi fatti per indurre gli amministratori a recedere dal loro proposito, il prefetto dovette affidare la Direzione

della civica azienda ad un suo commissario, la cui gestione si protrasse sino ad ora.

Non potendosi però, per la disposizione del decreto Luogotenenziale 23 maggio u. s., n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed essendo necessario, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario sufficienti poteri per porlo in grado di provvedere adeguatamente alle eccezionali contingenze del momento, occorre far luogo al formale scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 dicembre 1918, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale del Castrocielo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Enrico Grimaldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 18 dicembre 1918 e 30 gennaio 1919 dai ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione 10 settembre 1918 del Consiglio provinciale di Roma, nonchè le deliberazioni 17 febbraio 1919 della Deputazione provinciale di Perugia e 10 dicembre 1918 e 7 gennaio 1919 della Deputazione provinciale di Caserta;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia e per i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Roma, di cui all'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, numero 582, risulta formato per l'anno 1919 dai signori:

Cav. Giuseppe Timpanelli, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo.

Cav. Francesco Morrone, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente.

Cav. Natale Morelli, ingegnere di prima classe nel R. corpo del genio civile, arbitro ordinario.

Cav. uff. Pasquale Prezioso, ingegnere di seconda classe nel R. corpo del genio civile, arbitro supplente.

Cav. ing. Vincenzo Russo Spena, arbitro ordinario, e

Cav. ing. Pietro Giannattasio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Caserta.

Ing. Carlo Boscaglia, arbitro ordinario, e

Cav. Giovanni Battista Nicasi, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Ing. Francesco Ceribelli, arbitro ordinario, e

Ing. Enrico Magnani, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma.

Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — FACTA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Konig Albert* (Ferdinando Palasciano).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Konig Albert* (Ferdinando Palasciano), compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Konig Albert* (Ferdinando Palasciano) della stazza netta di tonnellate 6290 inscritto al n. 57 registro provvisorio di Genova è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione, istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Konig Albert*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile *Konig Albert*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Olga* di bandiera austro-ungarica.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Olga* compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Olga* è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Olga*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Olga*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Basra* di bandiera germanica

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile denominata *Bastia* di bandiera germanica iscritta nel registro provvisorio di Genova compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Bastia* iscritto al registro provvisorio del porto di Genova al n. . . . . requisito dallo Stato e consegnato all'Amministrazione delle ferrovie è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Bastia* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Bastia*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1919, n. 224, da valere dal giorno 27 aprile 1919 fino a nuovo avviso L. 139,01.

Roma, 28 aprile 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 7 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.44	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.91	—

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 124 — Londra 35,375 — **Svizzera** 154 — New York 7,52;

versamento telegrafico New York 7,55;

per vendita chèques: Parigi 124,50 — Londra 35,50 — Svizzera 155 — New York 7,545;

versamento telegrafico New York 7,575.

Roma, 7 maggio 1919.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 15 maggio 1918:

Pensioni civili.

Uccelli Zita, ved. Tabellini, L. 1133,66 — Zaccaria Carola, ved. Violani, L. 703 — Sperone Maria, ved. Macagno, L. 890,66 — Malpensi Valentino, archivista, L. 2206 — Abati Rosalba, ved. Capriotti, L. 333,33 — Aonzo Maria, ved. Schinea, L. 403,66 — Santo Arturo, archivista, L. 2223 — Santonocito Agata, vedova Gargotta, L. 794,33 — Rossi Carlo, ispett. capo tasse, L. 4106 — Marano Lucia, ved. Russo, L. 165 — Bassani Elisabetta, vedova Pugina, L. 3?0 — Bertolini Tommaso, segretario, L. 2304 — Antonini Jole, ved. Marchiori, L. 484 — Tori Francesca, ved. Manfrone, L. 1?5.

Colletta Irene, ved. Giampietro, L. 1144,66 — Vacca Felicita, vedova Brichetti, L. 1132,66 — Antonelli Virginia, ved. Veneziani, lire 986,66 — Calcaterra Giuseppe, sost. proc. Re, L. 5844 — De Luca Domenico, capo sezione, L. 2679 — Martani Antonio, brig. poste, L. 1504 — Zechendor Ferdinando, applicato, L. 1758 — Tursini Rita, ved. Galluzzo, L 283,33 — Suria Giovanni, archivista, lire 3053 — Martina Clotilde, ved. De Stefanis, L. 1266,66 — Bronzi Giovanna, ved. Ricci, L. 275,83 — Carena Emma, aus. telegr. (indennità), L. 3508 — Leone Assunta, ved. Leone, L. 618 — Molinari Ferdinando, capo dec. artig., L. 3568 — Patellani Alberto, commiss. P. S., L. 5233 — Sassetti Domenico, op. marina, L. 1000.

Pratola Marianna, ved. Scatola, L. 220 — Faria Giuseppa, ved. Voltolina, L. 333,33 — Chiarini Ermenegildo, 1° ag. imp., L. 3681 — Bortolini Aleardo, uff. poste (indennità), L. 4063 — Marsili Filomena, ved. Quercio, L. 768 — Torrini Francesco, op. marina, L. 900 — Caimi Carolina, ved. Beneduenti, L. 1006,33 — Monaci Ernesto, prof. Univ., L. 8000 — Sunel Benedetto, ing. genio civile, L. 3984 — Mormone Carolina, ved. Del Monaco, L. 449,15 a carico dello Stato, L. 79,51 a carico comune di Napoli — Morello Lucia, ved. Puppi, L. 186,66 — Piccioli Lucrezia, ved. Cuggiani, L. 361 — Vero Pasquale, brig. poste, L. 1193 — Balboni Giovanni, delegato tesoro, L. 5128.

Galassi Luigi, operaio marina, L. 720 — Benvenuto Antonio, capo op. guerra, L. 1680 — Baudino orf. di Luigi, op, L. 200 — Manciameli Salvatore, archivista, L. 4068 — Kersch Maria, ved. Ercolini (indennità), L. 3276.

Pensioni militari.

Alagna Efisio, tenente colonnello, L. 104, più L. 3205 — Mozzetti Eliseo, id. medico, L. 4700 — Pandolfini Antonino, id fanteria, L. 4148 — Paschetto Ferdinando, id. medico, L. 4400 — Imperatori Giovanni, id. genio, L. 3164 — Basevi Camillo, colonnello, L. 4830 — Giuliano Luigi, app. g. di città, L. 1277,20 — Trinchera Antonio, id. id., L. 1277,20 — Preziosi Pietro, brig. id., L. 1686 — Bulgarini G. Batta, maresc. id., L. 1905 — Lamberti Rosa, ved. Esposito, L. 182,40 — Ambron Giuseppa, ved. De Cori, L. 1648,33 — Liggeri Giuseppa, ved. Lo Presti, L. 180 — De Lucia Chiara, ved. Giannelli, L. 485,25 — Gentile Roberto, 1° capitano fant., L. 4080.

Baruffaldi Gustavo, t. c. fant., L. 3984 — Conigliaro Giuseppe, app. g. città, L. 1277,20 — Guan Nicola, id., L. 1013,78 — Papandrea Giuseppe, id., L. 1277,20 — Imparato Salvatore, guardia carceraria, L. 1200 — Serra Gavino, maresc. maggiore, L. 1762,95 — Manca Lodovico, app. finanza, L. 823,49 — Vianello Umberto, fuochista g. finanza, a carico dello Stato L. 1542,52, a carico della C. N. prev. L. 165,68 — North Sara, ved. Ricchetta, L. 1586,66 — Catone Eduardo, maresc. maggiore, L. 1767,78 — De Filippi Marco, maggiore fant., L. 3735 — De Lucia Vincenzo, capo g. carceri, L. 1680.

Nucci Giuseppe, s. brig. g. città, L. 1540 — Pizzoli Luigi, brig. id., L. 1686 — Pizzi Giuseppe, app. g. città, L. 1277,20 — Matracia Filippo, id., L. 1277,20 — Rizzo Calogero, id., L. 1277,20 — Caruso Gaetano, maresc. id., L. 1905 — Gonzaga Maria, vedova Zanni, L. 746,66 — Bargagliotti Maria, ved. Merlo, L. 1343 — Pagani Maria, ved. Di Giunta, L. 206,25 — Ghirardi Augusto, 1° capitano, L. 2028 — Salvini Giuseppe, col. commissario, L. 6400 — Zunnui Giovanni, 1° capitano, L. 3760 — Pasqualucci Adolfo, magg. comm. maritt., L. 3997 — Mossini Giuseppe, maggior generale, L. 1298, più L. 4768 — Coccari Donato, ten. col. fanteria, L. 3873.

Francescone Pasquuale, ten. col. fant., L. 4099 — De Cori Vittorio, id., L. 4945 — Andrini Antonio, mares. magg., L. 1762,95 — Sammito Carmelo, appunt. g. città, L. 1277,20 — Randazzo Francesco, id., L. 1277,20 — Luigioni Cesare, id., L. 1277,20 — Cavalli Raffaele, brig. finanza, L. 1253,77 — Giomi Marco, maresciallo finanza, L. 1722 — Costarella Paolo, guardia città, L. 1277,20 — Cacciari Gualtiero, brig. RR. CC., L. 657 — Palmisano Giuseppe, soldato, L. 472,50 — Carnevali Attilio, id., L. 640 — Milazzo Gaspare, id., L. 300 — Luzi Giuseppe, id., L. 337,50 — Stasio Domenico, tenente generale, L. 8000 — Collenza Anna, ved. Stasio, L. 2666,66.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Peserico Luciano di Emilio, soldato, L. 630 — Bisceglio Donato di Mauro, id., L. 630 — Lodigiani Luigi di Pasquale, id., L. 630 — Nigra Giovanni di Antonio, caporale, L. 840 — Cossia Francesco di Antonio, soldato, L. 630 — Troia Natale di Giuseppe, id. L. 630 — Carle Carolina di Tomio Cesare, id., L. 630 — Bonomo Felice di Antonio, id., L. 630 — Menghini Luciano di Clemente, Nicoccia Antonio di Antonino, id., L. 630 — Palazzini Domenico di Giulio, caporale, L. 840 — De Giovanni Giuseppe di Giuseppe, sergente L. 920 — Vanzi Tersilio di Igino, soldato, L. 630 — Foresti Giovanni di Ernesto, id., L. 630.

Blunno Francesco di Domenico, soldato, L. 630 — Chalmas Giovanni di Virginio, id., L. 215 — Castriolo Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Calvagna Gemalo di Domenico, id., L. 630 — Vignola Luigi di Giuseppe, id, L. 630 — Attanasio Pasquale di Alfonso, id., L. 630 — Toncatti Sabata di De Stefano Luigi, id., L. 630 — De Fina Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Miele Pasquale di Andrea, id., L. 630 — Provenzano Rosaria di Martire Gennaro, id., L. 630 — Babbo Giov. Battista di Federico, caporale, L. 840 — Parisi Angelo di Francesco, soldato, L. 630 — Cogliati Clemente di Adelfio, id., L. 630 — Comotto Luigi di Domenico, id., L. 420.

De Rosa Antonio di Luigi, soldato, L. 630 — Biagi Remigio di Luigi, id., L. 630 — Fiorini Candido di Enrico, id., L. 630 — Delli Priscoli Giuseppe di Tommaso, sergente, L. 1120 — Marandzana Pietro di Domenico, soldato, L. 630 — Belli Demetrio di Icinio, id., L. 630 — Spanò Salvatore di Benedetto, id., L. 680 — Bacchiesi Domenico di Pietro, id., L. 630 — Rossi Carmela di Barchiesi Pietro, id., L. 630 — Penco Luigi di Giovanni caporale, L. 840 — Ghiglietti Pietro di Angelo, soldato, L. 630 — Battistoni Bernardo di Angiolo, id., L. 630 — Bassi Giovanni di Luigi, id., L. 630.

Mazzoleni Carlo di Domenico, soldato, L. 630 — Fiorentini Salvatore di Ernesto, sergente, L. 1120 — Orlandini Luigi di Angelo, soldato, L. 630 — Cei Elena di Peccianti Italo, caporal maggiore, L. 840 — Marsala Domenico di Antonino, soldato, L. 630 — Boeri Caterina di Torricelli Giuseppe, id., L. 630 — Civetta Giacomo di Giuseppe, id., L. 630 — Cassola Luigi di Enrico, id., L. 510 — Zanin Giacinto di G. Battista, id., L. 630 — Bernaschi Vincenzo di Luigi, id., L. 630 — Mazzanti Serafino di Pietro, id, L. 630 — Del Rosso Isabella di Del Vescovo Giuseppe, id., L 630.

Rossi Vincenzo di Silvio, caporale, L. 840 — Gismondi Enrico di Luigi, soldato, L. 630 — Corazzini Giuseppe, Fiorenza, Pasqualina di Nello, id., L. 630 — Torre Annunziata di Girgano Antonio, id., L. 630 — Corona Serafino di Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Parretti Raffaello di Torello, soldato, L. 630 — Cecchi Maria di Perretti Torello, id., L. 630 — Iannotta Anna di Amodio Salvatore, id., L. 630 — Curinda Antonio di Domenico, id., L. 630 — Perazzi Maria di Rossi Roberto, id., L. 630 — Di Petta Maria di Di Petta Pietrangelo, id., L. 630 — Liguori Lucia di De Ventura Luigi, id., L. 630.

Castelluccia Maria di D'Avolio Gabriele, soldato, L. 630 — Frigo Marina di Bernar Marco, id., L. 630 — Ghiretti Ferdinando di Carlo, id., L. 630 — Rosso Carlo di Giuseppe, id., L. 630 — Crippa Enrico di Antonio, id., L. 630 — Paoletti Maria di Catani Angelo, caporale, L. 840 — Bono Vincenzo di Antonio, soldato, L. 630 — Forieri Pietro di Antonio, id., L. 630 — Bagnale Carlo di Luigi, id, L. 630 — Cannio Benigno di Salvatore, id., L. 630 — Chiocchetti Frediano di Giovanni, id., L. 630 — Perico Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Fontana Salvatore di Agostino, caporale, L. 840.

Tramontina Santo di Giovanni, soldato, L. 630 — Marziali Modesta di Becattini Giuseppe, id., L. 630 — Bacchini Giacomo di Giovanni, id., L. 630 — Baldini Ida di Bianchi Artimeno, id., L. 630 — Da Pons Giovanni di Pietro, caporale, L. 840 — Conticelli Emilio di Antonio, soldato, L. 630 — Biasi Ottavia di Panarito Vincenzo, id., L. 630 — Sabini Pietro di Pasquale, id., L. 630 — Musmeci Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Lazzari Giacinta di Dall'Orco Vincenzo, id., L. 630 — Belli Giovanni di Mariano, id., L. 630 — Bachini Leonilde di Baroncini Candeloro, sergente, L. 1120 — Falbo Vincenzo di Ferdinando, soldato, L. 630 — Lietti Natale di Pietro, id., L. 630.

Motta Giovanni di Vittorio, caporale, L. 840 — Natale Maria di Rossi Luigi, soldato, L. 630 — Ferretti Alessandro di Leopoldo id., L. 630 — Barcella Angelo di Giacomo, id., L. 630 — Oltolini Angelo di Luigi, caporale, L. 840 — Cuni Francesco di Luigi, id., L. 840 — Muzzetto Filippa di Careddu Antonio, soldato, lire 630 — Locantore Antonio di Francesco, sergente, L. 1120 — Lauri Luigi di Carlo, soldato, L. 630 — Dossi Giovanni di Battista, id., L. 630 — Belloni Luigia di Santagostino Lottino, id., L. 630 — Talamona Isabella di Macchi Maria, id., L. 630 — Vals Giovanni di Emilio, id., L. 630 — Baione Nicola di Pietro, asp. uff., L. 1500 — Dapueti Maria di Peirano Giacomo, soldato, lire 630 — Locci Raffaele di Raffaele, id., L. 630 — Musciacchio Camilla di Filippo Milano, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico		
	Gran Libro del Debito pubblico.		
	Consolidati.		
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 °/₀ netto)	(*) —	283,419,921 33
2	Consolidato 3 %	(*) —	4,802,125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*) —	33,022,668 09
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,449,897 95
5	Consolidato 5 °/₀ netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860	—	691,475,150 —
			1,045,169,763 34
	Debiti redimibili.		
6	Obbligazioni 3.50 °/₀ netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*) 1960	4,887,400 —
7	Id. 3 °/₀ id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*) 1960	9,787,200 —
8	Id. 4.50 °/₀ netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914) n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859)	1940	11,238,417 —
9	Id. 5 °/₀ netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800)	1940	62,466,270 —
			88,379,287 —
	Rendita in nome della Santa Sede.		
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.		
	Debiti redimibili.		
11	Obbligazioni . . 5 per °/₀ della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861)	(*) 1959	1,906,625 —
12	id. . . 5 » °/₀ del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866)	—	1,363,325 —
13	id. . . 3 » °/₀ della ferrovia di Cuneo 2ª emissione	(*) 1940	153,225 —
14	id. . . 3 » °/₀ della ferrovia Vittorio Emanuele	1948	3,097,950 —
		(*) 1961	
			6,521,125 —
	Debiti perpetui.		
15	Debito feudale 3 °/₀ (*Modena* - 3 ottobre 1825)		13,963 37

al 31 marzo 1919 (3° trimestre dell'esercizio 1918-919).

al 30 giugno 1918	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1918 al 31 marzo 1919				Consistenza al 31 marzo 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,097,712,038 —	1) 290 50	1) 8,300 —	2) 9 35	2) 267 14 —	233,420,202 48	8,097,720,070 86
160,070,865 67	—	—	—	—	4,802,125 97	160,070,865 67
943,504,8[illegible]2 57	3) 3,208 17	3) 94,233 43	—	—	33,025 966 26	943,599,036 —
721,103,843 33	—	—	4) 4,600 72	4) 102,[illegible]38 22	32,445,297 23	721,006.605 11
13,829,503,000 —	5) 13,098,330 —	5) 261,966,600 —	6) 24,994,805 —	6) 499,896,100 —	679,578,675 —	13,591,573,500 —
23,751,899,549 57	13,101,918 67	262,069,133 43	24,999,415 07	499,998,605 36	7) 1,033,272.266 94	23,513.970,077 64
139,640,000 —	—	—	8) 52,500 —	8) 1,500,000 —	9) 4,834,900 —	9) 138,140,000 —
326,240,000 —	—	—	8) 114,000 —	8) 3,800,000 —	9) 9,673,200 —	9) 322,440,000 —
249,742,600 —	—	—	—	—	10) 11,238,417 —	249,742,600 —
1,249,325,400 —	—	—	11) 1,305 —	11) 26,100 —	10) 62,464,965 —	1,249,299,300 —
1,964,948,000 —	—	—	167,805 —	5,326,100 —	88,211,482 —	1,959,621,900 —
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
38,132,500 —	—	—	12) 14,000 —	12) 280,000 —	1,892,625 —	37,852,500 —
27,266,500 —	—	—	13) 44,750 —	13) 895,000 —	1,318,575 —	26,371,500 —
5,107,500 —	—	—	14) 1,545 —	14) 51,500 —	9) 151,680 —	9) 5,056,000 —
103,265,000 —	—	—	14) 40,230 —	14) 1,341,000 —	9) 3,057,720 —	9) 101,924,000 —
173,771,500 —	—	—	100,525 —	2,567.500 —	6,420.600 —	171,204,000 —
465.445 70	—	—	—	—	13,963 37	465.445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	198,210 —
17	Id. 5 % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,096,050 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	16,100 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	260,910 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3,403,260 —
22	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	337,201 20
23	Obbligazioni ferrovie romane: 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,650,925 —
24	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	688,755 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,187,480 —
26	Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 / emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934 / 1936 / 1944	825,700 —
27	Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,426,750 —
28	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,581,575 —
29	Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	193,450 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	85,632 —
			42,011,998 20
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,174 64
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,389 37

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	1,045,169,763 31
	Debiti redimibili	83,379,287 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,521,125 —
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	42,011,998 20
	Debiti perpetui	2,726,389 37
	Totale	1,188,047,526 28

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 23 aprile 1919.

Il Direttore capo di ragioneria
DE FLAMINII.

al 30 giugno 1918	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1918 al 31 marzo 1919				Consistenza al 31 marzo 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,607,000 —	—	—	14) 1,785 —	14) 59,500 —	9) 196,425 —	9) 6,547,500 —
21,921,000 —	—	—	14) 4,450 —	14) 89,000 —	1,091,600 —	21,832,000 —
805,000 —	—	—	—	—	16,100 —	805,000 —
8,697,000 —	—	—	—	—	9) 260,910 —	9) 8,697,000 —
7,570,000 —	—	—	—	—	—	7 570,000 —
115,442,000 —	—	—	8) 54,735 —	8) 1,824,500 —	9) 3,408,525 —	9) 113,617,500 —
11,240,040 —	—	—	8) 5,090 40	8) 169,680 —	9) 352 110 80	9) 11,070,360 —
33,018,500 —	—	—	14) 42,050 —	14) 841,000 —	1,608 875 —	32,177,500 —
22,958,500 —	—	—	14) 10,695 —	14) 356,500 —	9) 678 060 —	9) 22,602,000 —
872,916,000 —	—	—	—	—	9) 26 187,480 —	9) 872,916,000 —
16,514,000 —	—	—	14) 21,425 —	14) 428,500 —	804,275 —	16,085,500 —
28,535,000 —	—	—	—	—	1,426,750 —	28,535,000 —
111,631,500 —	—	—	13) 15,125 —	13) 302,500 —	5,566,450 —	111,329,000 —
3,869,000 —	—	—	14) 4,075 —	14) 81,500 —	189,575 —	3,787,500 —
3,568,000 —	—	—	14) 576 —	14) 24,000 —	85,056 —	3,544,000 —
1,265,292,540 —	—	—	160,006 40	4,176,680 —	41,851,991 80	1,261,115,860 —
19,743,492 80	—	—	—	—	987,174 64	19,743,492 80
21,005,644 80	—	—	—	—	1,050,282 24	21,005,644 80
3,141,747 —	—	—	—	—	94,252 41	3,141,747 —
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
63,713,553 87	—	—	—	—	2,726,389 37	63,713,553 87
23,751,899,549 57	13,101,918 67	262,069,133 43	24,999,415 07	499,998,605 36	1,033,272,266 91	23 513,970,077 64
1,964,948,000 —	—	—	167,805 —	5,326,100 —	88,211,482 —	1,959,621,900 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
173,771,500 —	—	—	100,525 —	2,567,500 —	6,420,600 —	171,204,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
1,265,292,540 —	—	—	160,006 40	4,176,680 —	41,851,991 80	1,261,115,860 —
63,713,553 87	—	—	—	—	2,726,389 37	63,713,553 87
27.284,590,589 14	13,101,918 67	262,069,133 43	25,427,751 47	512,068,885 36	1,175,721,691 48	27,034,590,837 21

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	22,539,709 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	8,069,936 87
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 °/₀ annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	18,364,788 89
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza 3.50 0/0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	599,375 —
5	Buoni del tesoro quinquennali creati con le leggi 21 marzo 1912, n. 1911 - 29 dicembre 1912, n. 1362 - 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 864 - 4 gennaio 1914, n. 1 - 16 luglio 1914, n. 683 e decreto legge 19 settembre 1915, n. 1436	1920	6,174,800 —
6	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto legge 5 maggio 1916, n. 505	1919 e 1923	127,745,000 —
7	Buoni del tesoro speciali collocati all'estero	—	368,665,174 86
8	Crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al tesoro	—	151,515,000 —
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		703,673,834 62

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, li 30 aprile 1 .0.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	1,188,047,526 28
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	703,673,834 62
TOTALE GENERALE	1,891,721,360 90

al 30 giugno 1918	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1918 al 31 marzo 1919				Consistenza al 31 marzo 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
818,444 863 98	—	—	288,008 —	5,310,251 06	22,251,701 —	813,134,612 92
221,035,530 78	—	—	84,002 13	2,301,428 34	7,985,984 74	218,791,102 44
524,708,253 90	—	—	165,156 02	4,718,743 47	18,199,632 87	519,989,510 43
17,125,000 —	—	—	66,150—	1,890,000 —	533,225 —	15,235,000 —
154,370,000 —	—	—	4,329,360 —	108,234,000 —	1,345,440 —	46,136,000 —
2,554,900,000 —	97,771,785 —	1,955,435,700	—	—	225,516,785 —	4,510,335,700 —
8,103,811,800 —	78,666,561 06	1,802,977,800	7,770,000 —	129,500,000 —	439,561,735 92	9,777,289,600 —
3,367,000,000 —	178,321,500 —	4,110,330,000	—	—	329,836,500 —	7,477,330,000 —
15,761,455,448 66	354,759,846 06	7,868,743,500	12,702,676 15	251,954,422 87	1,045,731,004 53	23,378,244,525 79

Per il Direttore generale del Tesoro
CRESPO.

GENERALE

al 30 giugno 1918	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1918 al 31 marzo 1919				Consistenza al 31 marzo 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
27,284 590,589 14	13,101,918 67	262,069,133 43	25,427,751 47	512,068,885 36	1,175,721,693 48	27,034,590,837 21
15,761,455 448 66	354,759,846 06	7,868,743,500 —	12,702,676 15	251,954,422 87	1,045,731,004 53	23,378,244,525 79
43,046,046,037 80	367,861,764 73	8,130,812,633 43	38,130,427 62	764,023,308 23	2,221,452,698 01	50,412,835,363 —

in aumento di Rendita L. 329,731,337 11

in aumento di Capitale L. 7,366,789,325 20

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendita consolidata 4.50 % netto, essendo cessato nell'ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza . . . . Rendita L. 290 50 Cap. nom. L. 8,300 —

2) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale . . . . Rendita L. 3 50 Cap. nom. L. 100 —

Detto, detto durante il *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 5 85 Id. » 167 14

Rendita L. 9 35 Cap. nom. L. 267 14

3) Rendita e capitale nominale iscritti durante il *2° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 4 50 % in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . Rendita L. 2930 67 Cap. nom. L. 83.733 43

Detto, detto, nel *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 367 50 » » 10,500 —

Rendita L. 3,298 17 Cap. nom. L. 94,233 43

4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per ricostituzione in consolidato 3.50 0[0 netto (1906) essendo cessato nell'ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza . . . Rendita L. 360 22 Cap. nom. L. 8004 89

Rendita e capitale nominale annullati durante il 1 *2° trimestre dell'esecizio* per conversione in consolieato 3.50 0[0 netto (1902) in forza della legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Id. » 3768 — Id. » 83.733,33

Detto, detto, durante il *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 472 50 » » 10,500 —

Rendita L. 4,600 72 Cap. nom. L. 102,238 22

5) Rendita e capitale nominale dei titoli emessi per sottoscrizione al 5° prestito nel *1° trimestre dell'esercizio*. . . . . Rendita L. 12.883.170 — Cap. nom. L. 257,663.400 —

Detto, detto nel *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 214.510 — Id. » 4 290.200 —

Detto, detto, durante il *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 650 — » » 13,000 —

Rendita L. 13.098.330 — Cap. nom. L. 261,966,600 —

6) Rendita e capitale nominale, di titoli annullati durante il *2° trimestre dell'esercizio* per dono patriottico al Tesoro dallo Stato . . . . Rendita » 5 — Cap. nom. L. 100 —

Rendita e capitale nominale di titoli annullati durante il *2° trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione . . . . . Id. L. 12.325.660 — Id. » 246.513.200 —

Detto, detto, durante il *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 12,669,140 — » » 253,382,800 —

Totale rendita L. 24,994,805 — Cap. nom. L. 499,896,100 —

7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	538,170	17,627	28,872	31,417	74,893	690,979
id. al portatore	1,870.104	26,374	84 851	—	6,792,948	8,774,277
id. miste	7,745	25	495	—	—	8,265
Assegni provvisori nominativi	20,048	778	3.773	10.275	—	34,874
id. id al portatore	1,444	76	458	—	—	1,978
	2,437,511	44,880	118,449	41,692	6,867,841	9,510.373

	Ammontare della rendita					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	136,549,553 —	3,232,782 —	25,791,507 —	32,430,468 —	121,216,425 —	319,220,735 —
id. al portatore	145,829,442 50	1,566,150 —	7,179,462 50	—	558,362,250 —	712,937,305 —
id. miste	1,014,338 50	2,169 —	48,020 —	—	—	1,064,527 50
Assegni provvisori nominativi	25,605 70	933 80	6,427 76	14,829 23	—	47,796 49
id. id. al portatore	1,262 78	91 17	549 —	—	—	1,902 95
	283,420,202 48	4,802,125 97	33,025,966 26	32,445.297 23	679,578,675 —	1,033,272,266 94

8) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.
9) I seguenti titoli al portatore di debiti redimibili, vigenti al 31 marzo 1919, sono stati tramutati in iscrizioni al nome:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3, 50 % netto	7,654	2,197,877 50	62,796,500 —
id. 3 % netto	233,630	5,366,613 —	178,887,100 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	5	75 —	2,500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	2,048	30,720 —	1,024,000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	8	120 —	4,000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	232	3,480 —	116,000 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi	4,421	66,315 —	2,210,500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	73	919 80	30,660 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	6,065	90,975 —	3,032,500 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula	22,529	1,244,955 —	41,498,500 —
	276,685	9,002,050 30	289,602,260 —

10) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7,459	1,070,284 50	254,229	10,168,132 50
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	21,089	5,649,930 —	1,168,776	56,815,035 —
	28,548	6,720,214 50	1,423,005	66,983,167 50

11) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per dono patriottico fatto al Tesoro dello Stato . . . Rendita L. 5 — Cap. nom. L. 100 —
Detto, detto per cambio con titoli del consolidato 5 0[0 (1917) . . . Id. » 1300 — Id. » 26.000 —

Rendita L. 1305 — Cap. nom. L. 26.100 —

12) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.
13) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento.
14) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

Annotazioni
per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro

a) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento scaduta il 15 dicembre 1918, stanziata in bilancio ma non effettivamente corrisposta alla Società.
b) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nella rata semestrale di scadenza 1° gennaio 1919.
c) Buoni sorteggiati il 20 novembre 1918.
d) Buoni scaduti il 1° ottobre 1918.
e) Aumento per buoni poliennali 5 0[0 alienati durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'esercizio finanziario 1918-919.
f) Aumento per buoni speciali collocati all'estero a tutto il 31 marzo 1919; diminuzione per quelli estinti.
g) Aumento per le aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti a tutto il 31 marzo 1919.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

Ieri, alle ore 15,30, al *Trianon Palace*, a Versailles, presenti tutti i delegati delle nazioni alleate ed associate, dopo un breve discorso del presidente della Conferenza per la pace, Clémenceau, al quale rispose il capo della Delegazione tedesca, Brokdorff-Rantzau, fu consegnato alla Delegazione stessa il trattato di pace.

Esso si compone di 14 parti, le quali trattano:

Della Società delle nazioni; delle frontiere della Germania; delle clausole politiche europee concernenti il Belgio, il Lussemburgo, la Sarre, l'Alsazia Lorena, l'Austria, la Ceko-slovacchia, la Polonia, la Lituania, la Danimarca, le isole Heligoland, la Russia ed i nuovi Stati: delle clausole politiche extra-europee concernenti le colonie, il Siam, la Liberia, il Marocco, l'Egitto, la Turchia e Bulgaria, lo Shan-Tung; delle clausole militari navali ed aeree; dei prigionieri di guerra: delle responsabilità e sanzioni; delle riparazioni e restituzioni; delle clausole finanziarie; delle clausole economiche concernenti le relazioni commerciali (dogane, navigazione, concorrenza sleale, sudditi nemici, clausole generali), i trattati, i debiti, i beni, diritti ed interessi, i contratti, la proprietà industriale; dei porti, canali, fiumi e ferrovie; dell'organizzazione del lavoro; delle garanzie ed occupazioni territoriali; delle clausole finali.

PARIGI, 7. (Ufficiale). — Oltre alle garanzie fornite dal trattato di pace il presidente degli Stati Uniti d'America si obbliga a proporre al Senato degli Stati Uniti, e il primo ministro della Gran Bretagna si obbliga a proporre al Parlamento della Gran Bretagna, un impegno da sottoporre all'approvazione della Società delle nazioni, ai termini del quale gli Stati Uniti e la Gran Bretagna verranno immediatamente in aiuto della Francia in caso di aggressione non provocata e diretta contro di essa da parte della Germania.

PARIGI, 7. — Il Consiglio supremo ha deciso che: La Francia e la Gran Bretagna faranno insieme una raccomandazione alla Lega delle nazioni per l'avvenire delle colonie del Togo e del Camerun.

Il mandato per l'Africa orientale tedesca sarà dato alla Gran Bretagna.

Il mandato per l'Africa occidentale tedesca del sud sarà dato all'Unione del Sud Africa.

Il mandato per le isole Samoa sarà affidato alla Nuova Zelanda.

Per gli altri possessi tedeschi nel Pacifico a sud dell'Equatore, escluse le isole tedesche di Samoa e Nauru, il mandato sarà affidato all'Australia.

Il mandato per Nauru sarà dato all'Impero britannico.

Il mandato per le isole tedesche a nord dell'Equatore sarà dato al Giappone.

È stato altresì deciso che, in vista di quanto è sopra convenuto, i Governi d'Italia, Francia ed Inghilterra nomineranno subito una Commissione interalleata per far luogo alla applicazione dell'articolo 13 del trattato di Londra, il quale prevede compensi equi a favore dell'Italia, specialmente nel regolamento delle questioni concernenti le frontiere delle colonie italiane in Eritrea, Somalia, Libia e delle colonie confinanti della Francia e della Gran Bretagna.

PARIGI, 7. — Lu-Tseng-Tsiang, ministro degli esteri e capo della Delegazione cinese alla Conferenza della pace, comunica che la Delegazione cinese ha protestato contro il Consiglio dei Tre circa la soluzione della questione di Kiao-Ciao a favore dei giapponesi. Il ministro cinese ritiene che il Consiglio dei capi di Governo debba ritornare sulla sua decisione se ha realmente intenzione di stabilire una pace giusta e duratura.

VERSAILLES, 7. — La Commissione finanziaria si è riunita nella mattinata.

Consiglio supremo economico interalleato

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 6. — Il Consiglio supremo economico interalleato ha tenuto la sua sedicesima seduta al Ministero del commercio ieri, 5, sotto la presidenza di Lord Cecil.

Sono stati esaminati i progetti destinati a garantire l'isolamento economico completo della Germania nel caso in cui i delegati tedeschi rifiutassero di firmare i preliminari di pace.

La sezione del blocco fu incaricata di inviare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio di ministri esteri il progetto del blocco contro la Germania, che sarebbe immediatamente posto in esecuzione se i Governi associati dovessero ricorrere a misure di coercizione economica.

Su proposta della sezione finanziaria, il Consiglio ha deciso di apportare i seguenti emendamenti atti a mitigare le restrizioni finanziarie relative al commercio con la Germania fino al momento della firma del trattato di pace:

1° la lista nera finanziaria sarà sospesa se non è stato già fatto e si annunzierà ai neutri che sono liberi di accordare crediti di ogni specie alla Germania o ai cittadini tedeschi;

2° i fondi di cassa e i crediti tedeschi che si trovano nei paesi neutri saranno posti a disposizione per il pagamento delle importazioni;

3° il prodotto delle esportazioni della Germania in corso potrà essere impiegato pel pagamento di tutte le importazioni autorizzate;

4° la sezione finanziaria avrà la facoltà di accordare permessi di esportazione di oro e altri valori da parte della Germania in pagamento di importazioni su domanda delle autorità tedesche;

5° le suddette decisioni saranno comunicate alla Commissione finanziaria a Plessis Villette e ai Comitati finanziari neutri, a cui essa chiederà il parere circa altri emendamenti che si potrebbero desiderare di veder apportati alle restrizioni finanziarie.

Il Consiglio esaminerà nuovamente la questione del controllo della navigazione sul Danubio e ha deciso che il controllo sarebbe ormai posto sotto una sola autorità.

Fu nominata una Sottocommissione incaricata di regolare i particolari relativi alla ripresa della navigazione sul Danubio per il traffico commerciale e il vettovagliamento.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. — Adunanza del 6 aprile 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Sono presenti i soci: D'Ovidio, direttore della classe, Segre, Peano, Jadanza, Guidi, Mattirolo, Grassi, Ponzio, Sacco, Majorana e Parona, segretario. — Scusa l'assenza il socio Somigliana.

Si legge e si approva l'atto verbale della precedente adunanza.

Il presidente ha il dolore di annunziare alla classe la perdita fatta nella persona del socio Romeo Fusari e ne ricorda le elette qualità e gli alti meriti scientifici.

Soggiunge che si farà interprete presso la famiglia delle condoglianze della classe, e che inviterà il socio senatore Foà a commemorare il compianto collega. La classe dimostra di associarsi alle parole del presidente.

Il socio Sacco presenta una nota del prof. A. Roccati, col titolo: « Ricerche lito-mineralogiche sopra alcuni pozzi profondi della pianura padana; IV. Pozzo nella città di Alessandria ».

Il socio Majorana la sua nota: « Nuove ipotesi cosmogoniche e nuovo fenomeno gravitazionale ».

Le due note saranno pubblicate negli Atti.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il conte di Torino ha accettato la presidenza onoraria del « Concorso d'Onore » di ginnastica educativa premilitare, che si terrà in Roma nei giorni 30-31 maggio e 1° giugno.

A beneficio degli invalidi della guerra. — La Colonia italiana di Montevideo, che tanti titoli di benemerenze patriottiche si è acquistati durante la guerra, ha di recente fatto pervenire a S. M. la Regina la somma di lire italiane 24.591,60, raccolta a beneficio degli invalidi della guerra.

S. M. la Regina ha stabilito di destinare detta somma a favore dei ciechi di guerra, rimettendola per la distribuzione al presidente del Consiglio dei ministri.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a New York telegrafa in data 30 aprile:

Mercato seta con affari animati. Seta rialzata 10 soldi. Stocks limitati. Cambio a vista del dollaro 7,52.

Da Tokio, in data 3 maggio 1919:

Mercato seta ancora in aumento. Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 yen 1.730.

Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio 1918 al 30 aprile 1919 sono state per l'America 170,041 balle, per l'Europa 19,408, lo stock 14,200.

Mercato cascami leggermente attivo. Esportazioni per l'America 19,529 balle. Europa 12,251. Lo stock 7000.

TELEGRAMMI STEFANI

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni.* — Harmsworth dichiara che il Governo britannico ha riconosciuto l'indipendenza della Finlandia nonchè l'attuale Governo finlandese.

BASILEA, 6. — Si ha da Berlino: Il *Local Anzeiger* dice che numerose automobili armate con comunisti in fuga da Monaco circolano nel territorio della Germania del sud in direzione di Traunstein e di Raichenhal. Forti distaccamenti sono stati inviati alla frontiera dell'Austria tedesca per trattenerli.

In parecchie località bande di briganti comunisti hanno attaccato e saccheggiato le fattorie.

ZURIGO, 6. — Si ha da Monaco di Baviera: I combattimenti continuano nella città. Le truppe del Governo agiscono energicamente facendo uso delle mitragliatrici, delle granate e dei cannoni per domare i comunisti, i quali sparano dalle case e dai tetti.

PARIGI, 7. — Il *Matin* ha da Bruxelles che in una esplosione avvenuta alla stazione di Groenendael sono saltati 200 vagoni. Si deplorano numerosi feriti.

BASILEA, 7. — Si ha da Berlino:

La *Vossische Zeitung* dice che il Governo dell'Austria tedesca prepara un progetto di legge per istituire il sistema dei cantoni secondo il modello svizzero. Vienna formerebbe un cantone speciale.

LONDRA, 7. — Si ha da New York:

Il presidente Wilson ha convocato per il 19 maggio la sessione straordinaria del Congresso.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*